



**SINDACATO PROFESSIONALE  
HUMAN CARING SANITA'  
SHC OSS  
Cf 97825410018  
[shc.nazionale@pec.it](mailto:shc.nazionale@pec.it)  
[shc.nazionale@libero.it](mailto:shc.nazionale@libero.it)**

---

23/8/2024

Lettera aperta a tutti i lavoratori

Spett.le

PROFESSIONAL SERVICE SANITA SOCIALE COOP

**Oggetto: Assicurazione OSS Professionale RC verso terzi**

La scrivente O.S. in merito all'argomento sopra menzionato desidera chiarire la legge Gelli-Bianco. Nonostante le motivazioni espresse da questa cooperativa dove chiede che entro il 31 agosto, gli operatori socio sanitari dovranno effettuare l'assicurazione professionale verso terzi a proprie spese, stipulando una polizza assicurativa per colpa grave.

Con la presente e a nome dei lavoratori di questa cooperativa Vorremmo rammentare alla S.V. che la legge Gelli – Bianco non richiama l'operatore socio sanitario al rischio professionale, gli art 9 - 12 della citata legge "*responsabilità professionale del personale sanitario*" che richiamate nella nota di sollecito, è rivolto solo gli esercenti della professione sanitaria. **L'operatore socio sanitario non è considerato una professione sanitaria, ma un operatore di interesse sanitario "tecnico", quindi, non ha nessun rischio professionale e nessuna obbligatorietà assicurativa.**

**Si richiama l'attenzione** della Cooperativa sul **DM 232 del 15 dicembre 2023 "attuazione della legge Gelli, aspetti principali di rilievo"**. Il provvedimento rappresenta la piena realizzazione della così detta "Legge Gelli" regolando i meccanismi di garanzia obbligatori, in un'ottica di preservazione delle risorse finanziarie degli esercenti sanitari ed al tempo stesso della più efficace tutela delle vittime. Il regolamento reca la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie con obbligo della garanzia assicurativa per le strutture sanitarie a copertura dei propri rischi di responsabilità contrattuale verso terzi e prestatori d'opera, anche per i danni causati da diverse categorie (art. 10, comma 1, primo periodo, l. n. 24/2017) nonché dei rischi di responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c. degli esercenti la professione sanitaria.

Inoltre, si evidenzia

- l'art 1 del citato regolamento nel fornire le definizioni alle lettere f) e g) fa riferimento esclusivamente agli esercenti la professione sanitaria ed agli esercenti attività libero professione **e gli oss non possono rientrare in alcun modo in tale definizione.**
- l'art 4 del citato regolamento riporta i massimali di garanzia delle polizze assicurative ed al comma 2 vengono indicati i massimali di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori individuati per diverse categorie di rischio, con l'elencazione dei vari

massimali per gli esercenti la professione sanitarie **e nulla viene indicato per gli operatori socio sanitari di interesse sanitario quali sono individuati dall'odierna normativa gli OSS.** (art 1 comma 2 legge 43/2006)

- L'Art 3 c.1 del citato regolamento stabilisce che “ Per le coperture di cui art 10 comma 1 della legge, l'assicuratore, ai sensi dell'art 7, comma 1, 2 e 3 della legge, si obbliga a tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali (capitale, interessi e spese) cagionati a terzi e prestatori d'opera dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa”.

inoltre, la legge prevede che la struttura sia pubblica o privata deve essere assicurata per danni cagionati a terzi dal personale che operi a qualsiasi titolo all'interno di essa e, pertanto, anche per gli eventuali danni causati dagli O.S.S. **Gli oss rientrano solo nella copertura assicurativa delle strutture, ma non ha la rivalsa.**

Le assicurazioni devono ancora adeguarsi ai nuovi parametri e ai nuovi requisiti minimi delle polizze assicurative all'art 1 del DM 232/23 e in assenza dei parametri assicurativi poiché non previsti dalla stessa legge Gelli –Bianco per gli oss possono proporre assicurazioni di responsabilità civile, neanche obbligatoria, tale assicurazione non copre la colpa grave, come non copre il sovransionamento, copre solo le spese del legale. Altre assicurazioni non pongono nessuna assicurazione poiché mancano parametri legislativi per gli operatori socio sanitari.

**Purtroppo, riscontriamo nella legge Gelli-Bianco e nel DM 232/23 una carenza normativa in caso di danno ingiusto dall'oss.**

Inoltre, si segnala che l'assicurazione posta dalle organizzazioni sindacali nella quota associativa utilizzano una pratica commerciale scorretta pur sapendo che l'oss non ha il rischio professionale e penale.

Proseguendo nell'analisi del testo decreto la scrivente ha presentato al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, al Ministro della Salute e al Ministro dell'Economia e delle Finanze una riflessione sulla norma della legge Gelli-Bianco e sul DM 232/23 per gli operatori socio sanitari, chiedendo una interpretazione autentica della nuova disciplina. Ma ad oggi, i Ministri non hanno preso atto del vuoto normativo.

L'obbligo della garanzia assicurativa per l'esercente della professione Oss che codesta cooperativa impone, non può essere accolta, in quanto gli operatori socio sanitari **si vedono nell'impossibilità di stipulare assicurazioni per la CD e non possono rientrare in alcun modo in tale definizione.**

Nella speranza di aver chiarito le modalità della normativa da Voi citata, si porgono distinti saluti e si rimane in attesa.

La Segreteria Nazionale SHC

Angelo Minghetti